

(N. 2052)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Senatore NACUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1957

Modifica alla durata della Camera dei Deputati.

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo oltre 9 anni di rinnovata attività parlamentare della Camera dei deputati e del Senato si è constatato che non risponde ad effettiva necessità l'aver assegnata una diversa durata alle due Camere legislative.

Tanto vero che nel disegno di legge (stampato n. 1931) presentato al Senato nella seduta del 29 marzo 1957 dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno si propone di ridurre la durata del Senato da sei a cinque anni per farla coincidere con la durata assegnata alla Camera dei deputati nell'articolo 60 della Costituzione. Questa riduzione la si ritiene opportuna non solo per evitare il pericolo di un diverso, se non opposto, orientamento politico fra i due rami del Parlamento, per eventuale mutata costituzione di essi a seguito di due diverse elezioni, ma anche e soprattutto — a mio modo di vedere — per evitare che troppo frequentemente la Nazione venga mobilitata per le varie elezioni (che sono ben costose), e che in conseguenza essa sia costretta a vivere in continuo fermento elettorale.

Se si considera che ogni quattro anni ricorrono le elezioni per la rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali; che per alcuni Comuni tali elezioni non coincidono con il normale quadriennio; che in altre epoche si procede alle elezioni per la composizione dei Consigli delle regioni già costituite, ed altre elezioni potranno essere fissate per la composizione di amministrazioni di regioni a costituirsi, ci si avvede che il popolo italiano è per essere continuamente distratto dal suo lavoro, per attendere alle svariate elezioni che vengono o verranno fissate di anno in anno.

Penso, pertanto, che sia opportuno distanziare almeno di due anni, le elezioni politiche da quelle comunali, provinciali e regionali.

Tale finalità non viene affatto raggiunta dalla proposta contenuta nel disegno di legge costituzionale governativo, col quale si chiede di abbreviare a cinque anni la durata del Senato, perchè persisterebbe il dedotto motivo che « l'opinione pubblica non sarebbe certamente favorevole al ripetersi — alla distanza di un anno — di elezioni » le quali, si deve aggiungere, riecheggerebbero, come si è già sperimentato, i medesimi temi di politica ge-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nerale propagandati un anno prima in occasione della rinnovazione delle amministrazioni degli enti locali.

D'altra parte si è constatato che l'effettivo periodo lavorativo delle due Camere compreso in cinque anni è insufficiente per l'espletamento sia dei programmi governativi, sia del molteplice e complesso lavoro che è proprio delle varie Commissioni e delle Assemblee parlamentari.

Per le esposte considerazioni il proponente, in vista di una riforma della composizione del Senato da decidersi con legge costituzio-

nale e che non potrebbe facilmente essere portata in porto in questo scorcio di legislatura —; in considerazione che, almeno allo stato, mancherebbero motivi legittimi da autorizzare lo scioglimento anticipato del Senato, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione; nell'intento di attuare la sentita opportunità di far coincidere le elezioni dei deputati con quelle dei senatori; e ritenuto più razionale portare a sei anni la durata della Camera dei deputati, così come l'articolo 60 dispone per il Senato; propone il seguente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è così modificato: « La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per sei anni ».